

N. 20 Reg. V.G.

N. Reg. Cron.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E VALLE D'AOSTA
Torino - C.so Unione Sovietica n. 325

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 23 novembre 2021 nelle persone di

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| Dott. Isabella | Tedone | Presidente est. |
| Dott. Giulia | Previtera | Giudice |
| Dott. Federico | Signorile | Giudice onorario |
| Dott. Antonella | Bramardi | Giudice onorario |

Vista l'istanza ex art. 31, comma 3 d.lgs. 286/99 proposta dai genitori del minore

nt. Torino il 26 ottobre 2019

di

OSSERVA

Ritiene il Collegio che l'istanza proposta dal padre della minore, di nazionalità marocchina, sia meritevole di accoglimento per le sintetiche motivazioni che seguono.

Come noto, sull'interpretazione dell'art. 31, comma 3 TUI sono intervenute le Sezioni Unite a sanare il contrasto tra l'indirizzo restrittivo (secondo cui l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero può essere rilasciata solo in condizioni di emergenza e in circostanze contingenti ed eccezionali) e quello più estensivo (secondo cui presupposto del permesso in deroga è anche solo la tenera età del minore e la sicura compromissione del suo equilibrio psico-fisico determinata dalla mancanza di uno dei genitori).

Nella pronuncia n. 21799/10 la Corte, richiamando la necessità di una valutazione puntuale del caso concreto, nell'ottica del necessario contemperamento tra l'interesse del minore all'unità familiare (interesse che la Corte Edu non riconosce nella sua giurisprudenza come assoluto) e quello dello Stato italiano alla regolamentazione del flusso migratorio ed offrendo una interpretazione anche sistematica della norma in questione (da coordinare con le norme sull'unità familiare e sul ricongiungimento contenute nel TUI), ha posto il principio secondo cui il presupposto di legge della gravità dei motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore debba essere interpretato nel senso di ricomprendere *"qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o è altamente probabile deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto"*.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, risulta che la madre della minore è in Italia da quando aveva 10 anni, mentre il marito è in Italia dal 2016; il padre della bambina risulta concretamente coinvolto nell'accudimento della bambina, anche perché la madre è quella tra i genitori ad avere il lavoro più stabile, anche grazie al lungo radicamento in Italia, dove ha frequentato le scuole medie e superiori; entrambi i genitori sono incensurati e ben integrati, anche perché in Italia vi è un'ampia rete parentale da ambo i lati ed alcuni parenti sono già cittadini italiani.



Il PM ha espresso parere contrario.

Il Collegio ritiene invece che vi siano i presupposti per autorizzare la permanenza del ricorrente in Italia, atteso che l'istruttoria ha fatto emergere come lo stesso sia indispensabile per la cura della figlia, in particolare quando la madre è impegnata in stabile attività lavorativa; d'altro canto non risulta percorribile un rientro dell'intero nucleo in Marocco, considerando che la famiglia materna si trova in Italia da decenni e la stessa madre, che è arrivata in Italia ancora bambina e che da allora vi vive stabilmente, è titolare di regolare permesso di soggiorno.

Ne segue la pronuncia in dispositivo.

PQM

Visto l'art. 31 D. L.vo n. 286/98

Visto il parere del p.m.,

Definitivamente provvedendo in via immediatamente esecutiva

AUTORIZZA il ricorrente, nato in Marocco il 6 luglio 1993 a permanere in Italia per 24 mesi, decorrenti dalla data di deposito del presente provvedimento.

La presente autorizzazione consente di svolgere attività lavorativa a norma dell'art. 2 D. L.vo n. 5 dell'8.01.2007.

Torino, 23 novembre 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Alfonso GRILLETTI

Il Presidente est.

Si notifichi all'istante presso il difensore via pec

Si comunichi al PM sede ed alla Questura di Torino



Depositato in cancelleria
Oggi 30 NOV 2021
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Alfonso GRILLETTI